

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Consiglio che fissa le condizioni di assunzione del ricorrente, nella parte in cui limita la durata del suo contratto a due anni e lo inquadra nel gruppo di funzioni III, grado 11, 1° scatto, nonché l'illegittimità dell'art. 88 del RAA laddove autorizza la successione di contratti a tempo determinato per un limite complessivo di tre anni

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare l'illegittimità dell'art. 88 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee laddove autorizza la successione di contratti a tempo determinato per un limite complessivo di tre anni;
- annullare la decisione del Consiglio che fissa le condizioni di assunzione del ricorrente, nella parte in cui limita la durata del suo contratto a due anni e lo inquadra nel gruppo di funzioni III, grado 11, 1° scatto;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 15 ottobre 2008 — Notarnicola/Corte dei conti**(Causa F-85/08)**

(2008/C 313/110)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Pietro Notarnicola (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Gross)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della convenuta con cui si informava il ricorrente del suo licenziamento, nonché reintegrazione dello stesso nelle sue funzioni e, in subordine, condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno morale e materiale subito dal ricorrente

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 16 luglio 2008 e, pertanto, annullare la decisione 5 marzo 2008 con cui si informava il ricorrente del licenziamento a far data dal 15 aprile 2008;
- reintegrare il ricorrente nelle sue funzioni di agente contrattuale secondo il contratto del 23 agosto 2007, con versamento retroattivo del trattamento retributivo a partire dal 16 aprile 2008, fino alla data della sentenza;
- in subordine, condannare la convenuta al pagamento di un importo pari ad 60 500 EUR per il danno materiale e di un importo pari ad 5 000 EUR per il danno morale subito dal ricorrente.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica
4 settembre 2008 — Tsarnavas/Commissione****(Causa F-44/08) ⁽¹⁾**

(2008/C 313/111)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 158 del 21.6.2008, pag. 28.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 24 ottobre
2008 — Klug/EMEA****(Causa F-59/08) ⁽¹⁾**

(2008/C 313/112)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008, pag. 62.